COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

ORDINANZA SINDACALE
N. 4 DEL 24-07-2025

Iscritta al n. **11** *del Registro Generale*

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL VIRUS WEST NILE (WNV) E, IN GENERALE, DI ALTRE MALATTIE VIRALI TRASMESSE DA INSETTI VETTORI, IN PARTICOLARE DA ZANZARE.

IL SINDACO

ACQUISITA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina, protocollo comunale n. 2554 del 21-07-2025, con la quale si segnala che, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria previste dal Piano Nazionale per il controllo delle arbovirosi, sono stati recentemente identificati alcuni casi di infezione da Virus West Nile (WNV) nella Provincia di Latina; trattasi di due casi autoctoni West Nile e di tre casi sospetti (in due cittadini e un cavallo), in corso di approfondimento, oltre che in un campione di zanzare raccolte nel Comune di Pontinia;

DATO ATTO CHE il Virus West Nile veicolato da zanzare infette, in particolare del genere *Culex*, che proliferano in ambienti umidi e con presenza di acqua stagnante, non si trasmette da persona a persona né tramite il contatto diretto con animali;

EVIDENZIATO CHE, come si legge nel comunicato ASL Latina, agli atti dell'Ente comunale, "*Nella maggior parte delle casistiche l'infezione è del tutto asintomatica; in una minoranza dei casi può manifestarsi con lievi sintomi simili a quelli influenzali, come febbre, mal di testa, dolori articolari, eritemi cutanei. Solo raramente, soprattutto in persone anziane o fragili, possono verificarsi complicanze più importanti come, febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista e disturbi neurologici anche gravi*";

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e, pertanto, è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

PRECISATO CHE:

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";

- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Campodimele effettua periodicamente interventi ordinari di disinfestazione - attuati dal competente Ufficio tecnico-ambientale - nelle strade, aree a verde, canali di irrigazione ed altri spazi pubblici, nei collettori fognari e caditoie, al fine di assicurare un adeguato controllo degli insetti vettori i cui focolai di sviluppo larvale risultano localizzati nelle raccolte d'acqua stagnante, nonché in aree private quali balconi e terrazzi, giardini, orti, vivai, cantieri edili, depositi di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali, ecc;

RITENUTO CHE, per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie infettive trasmissibili attraverso la puntura di zanzare responsabili della trasmissione dei virus West Nile o di altre malattie virali;

RIMARCATO CHE, oltre che nelle aree pubbliche, è importante che i focolai di proliferazione larvale siano eliminati anche nelle aree private, soprattutto in aree urbane, ragione per cui è particolarmente importante che anche i cittadini partecipino attivamente all'eliminazione dei siti di riproduzione delle zanzare evitando i ristagni d'acqua anche se di piccole dimensioni;

DATO ATTO CHE il controllo delle infestazioni da insetti vettori e da altri artropodi è utile a prevenire anche numerose altre infezioni virali che interessano l'uomo, tra le quali si citano le infezioni da virus Dengue, Chikungunya e Zika trasmesse principalmente dalla cosiddetta "zanzara tigre" (Aedes albopictus, particolarmente attiva in orari diurni), e l'encefalite virale da zecche;

VISTO il Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arborvirosi (PNA) 2020–2025, nonché il correlato Piano regionale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 del ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

RICHIAMATO il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. n. 1265/1934;

ORDINA

a tutti i cittadini e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento** dell'eventuale acqua in essi contenuta e

alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida**. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti completamente con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata, al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

10. di provvedere alla sistemazione del suolo in modo da evitare, per quanto possibile, raccolte di acqua come, per esempio, in caso di attività di scavo nei cantieri, in campo agricolo ecc.;

RACCOMANDA

ai cittadini di adottare le misure più idonee per ridurre il rischio delle punture di zanzare e per ridurne al minimo la popolazione:

all'aperto, in particolare dal crepuscolo e sino all'alba, indossare abbigliamento protettivo di colore chiaro che copra la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghi, calze);

di utilizzare all'aperto, con moderazione, insetto repellenti cutanei da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo; è necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti, non utilizzarli sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento;

di alloggiare in stanze dotate di zanzariere alle finestre ed alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che queste siano integre e ben chiuse;

in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi;

in caso di rinvenimento di uccelli morti o moribondi per strada, in un parco o in qualsiasi altro luogo, segnalarne la presenza all'Ufficio Ambiente del Comune di Campodimele – AREA 3 "*Territorio e Ambiente*" al seguente recapito telefonico: **0771/598013**, e al Servizio Veterinario della ASL di Latina al numero di telefono **0773.6551**, affinché si possano avviare le procedure per l'accertamento dei virus trasmessi da insetti vettori;

DISPONE

che l'Area 3 "*Territorio e Ambiente*" del Comune di Campodimele proceda a:

- **intensificare le attività di bonifica e di igiene ambientale** mediante eliminazione dei focolai larvali rimovibili, trattamenti larvicidi e/o copertura dei focolai non rimovibili presenti nel territorio e su suolo pubblico (ristagni d'acqua presso caditoie, tombini, bocche di lupo, ecc.);

- **valutare l'applicazione di interventi mirati di disinfestazione con adulticidi** in particolari siti ove si concentrano soggetti a maggior rischio di contrarre o sviluppare forme neuroinvasive di WND (centri medici, strutture residenziali protette, centri di residenza e aggregazione per anziani ecc.) o in occasione di eventi che possano richiamare grandi numeri di persone (feste, fiere o sagre) che si svolgano tra il crepuscolo e la notte (l'attività di controllo dei vettori andrà eseguita secondo le indicazioni del Piano Nazionale Arbovirosi);

AFFIDA

al Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina, alla Polizia Municipale del Comune di Campodimele e alle altre Forze di Polizia, ognuno per le proprie rispettive competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento;

AVVISA

- ✓ La responsabilità per l'inosservanza alla presente atto è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le inadempienze saranno riscontrate.

- ✓ Le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- ❖ sia pubblicato all'Albo pretorio ON LINE e sul sito internet dell'Ente comunale;
- ❖ venga trasmesso per opportuna conoscenza e, per quanto di competenza, a:

- Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Latina;
- Prefettura di Latina – Area UTG Latina;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- AREA 3 "*Territorio e Ambiente*" del Comune di Campodimele;
- Stazione Carabinieri Forestali dello Stato – Nucleo di Gaeta;
- Stazione Carabinieri di Lenola;
- Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Campodimele;

STABILISCE

che quanto ordinato e disposto con il presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi dell'atto medesimo, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione, nei modi e nei termini previsti dal vigente Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla stessa notificazione.

Dalla Residenza comunale, 24 Luglio 2025.

Per istruttoria:

IL CAPO AREA 1
"Affari Generali e Segreteria Generale"
Dott.ssa Avv. Vittoria Maggiarra

IL SINDACO
Tommaso Grossi

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.